DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – Rettifica del Capitolato tecnico e dello Schema di contratto in materia di responsabilità civile, assicurazione, penali e compensazioni

Il Direttore Generale
di Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali
in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP)

PREMESSO CHE

- con determinazione del 16 ottobre 2026 è stata indetta la procedura aperta di cui all'oggetto;
- nell'ambito della procedura sono stati pubblicati il Capitolato tecnico e lo Schema del Contratto;
- il termine per la presentazione delle offerte è attualmente aperto e, alla data del presente provvedimento, non risultano offerte presentate;
- sono pervenuti quesiti da parte di operatori economici in merito alla ripartizione delle responsabilità civili e agli obblighi assicurativi dell'Agenzia, nonché alla compensazione delle penali con le somme dovute all'Agenzia;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015 disciplina la responsabilità dell'utilizzatore nei confronti dei terzi per i danni arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle proprie mansioni;
- si rende necessario coordinare le disposizioni dell'art. 16 del Capitolato tecnico e dell'art. 15 dello Schema di contratto con la disciplina normativa della responsabilità dell'utilizzatore, circoscrivendo la responsabilità dell'Agenzia ai danni riconducibili a propri inadempimenti, condotte o omissioni;
- si ritiene opportuno precisare la portata degli obblighi assicurativi dell'Agenzia, in relazione ai rischi effettivamente riconducibili alla sua sfera di responsabilità;
- si ritiene altresì opportuno precisare che la compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali non può incidere sulle somme riferite ai trattamenti retributivi e ai relativi oneri contributivi e previdenziali dei lavoratori somministrati;
- resta ferma la facoltà di ACSI di effettuare, in caso di inadempimento dell'Agenzia, i pagamenti diretti previsti dalla normativa e dagli atti di gara, con successiva rivalsa;
- non sussistono ragioni per eliminare la previsione relativa alla risarcibilità dell'eventuale maggior danno;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli artt. 92, 117 e 126;

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e in particolare gli artt. 33 e 35;
- il Codice civile, per quanto applicabile;

RUTENUTO necessario procedere alla rettifica degli atti di gara, al fine di assicurare coerenza tra le disposizioni contrattuali e la normativa vigente;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la rettifica dell'art. 16 del Capitolato tecnico, relativo alla responsabilità e all'assicurazione, secondo il testo sostitutivo allegato sub A);
3. di approvare la rettifica dell'art. 15 dello Schema di contratto, relativo alla responsabilità e all'assicurazione, secondo il testo sostitutivo allegato sub B);
4. di approvare la rettifica dell'art. 18 del Capitolato tecnico, relativo alle penali, secondo il testo sostitutivo allegato sub C);
5. di approvare la rettifica dell'art. 17 dello Schema di contratto, relativo alle penali, secondo il testo sostitutivo allegato sub D);
6. di approvare la rettifica dell'art. 12, lettera p) del Capitolato tecnico, relativo alla responsabilità e all'assicurazione, secondo il testo sostitutivo allegato sub E);
7. di confermare che resta ferma la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, nei limiti previsti dalla normativa vigente e senza duplicazione del risarcimento;
8. di approvare i testi aggiornati del Capitolato tecnico e dello Schema di contratto, nei quali sono recepite le rettifiche di cui ai punti precedenti;
9. di dare atto che, alla data del presente provvedimento, non risultano offerte presentate e che, pertanto, non occorre adottare misure relative al ritiro o alla sostituzione di offerte già trasmesse;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e della documentazione aggiornata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e attraverso i canali di pubblicità legale previsti dalla normativa vigente;
11. di dare atto che tutte le restanti disposizioni degli atti di gara non espressamente modificate dal presente provvedimento rimangono invariate.

Lodi, 5 novembre 2026
Responsabile Unico del Progetto
Il Direttore Generale
Ing. Giorgio Mnfredi Oberto Savino

Firmato digitalmente da: GIORGIO MANFREDI OBERTO SAVINO
Data: 05/11/2026 15:06:22

ALLEGATO A – TESTO SOSTITUTIVO DELL'ART. 16 DEL CAPITOLATO TECNICO

ART. 16 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

L'Agenzia aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e risponde dei danni derivanti da propri inadempimenti, omissioni o condotte, nonché dei fatti imputabili al proprio personale e ai soggetti dei quali debba rispondere secondo la normativa vigente.
Resta ferma la responsabilità di ACSI, quale soggetto utilizzatore, nei confronti dei terzi per i danni arrecati dai lavoratori somministrati nello svolgimento delle mansioni assegnate, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
L'Agenzia risponde, in particolare, delle violazioni degli obblighi di propria competenza relativi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, agli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché degli eventuali danni derivanti da proprie condotte o da condotte del proprio personale direttamente imputabili all'Agenzia, secondo la disciplina applicabile.
Resta salva la facoltà di ACSI di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'Agenzia per le somme eventualmente sostenute in conseguenza di inadempimenti, omissioni o condotte imputabili all'Agenzia stessa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L'Agenzia è tenuta a mantenere, per tutta la durata del contratto, idonea copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio della propria attività e dagli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente e dal presente contratto, comprensiva, ove pertinente, della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO).
Le coperture assicurative dovranno essere adeguate alla natura e all'entità dei rischi connessi alle attività svolte dall'Agenzia e dovranno essere mantenute efficaci per tutta la durata del rapporto contrattuale.
L'Agenzia è tenuta a trasmettere ad ACSI copia delle polizze e delle eventuali appendici, nonché la documentazione attestante il mantenimento della copertura assicurativa.
La presenza della copertura assicurativa non esonera l'Agenzia dalle responsabilità per gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal contratto, né comporta il trasferimento all'Agenzia delle responsabilità che la normativa vigente attribuisce direttamente ad ACSI quale soggetto utilizzatore.
Resta inteso che ciascuna parte risponde delle obbligazioni e delle responsabilità che la legge e il contratto pongono a suo carico

*** ***** ***

ALLEGATO B – TESTO SOSTITUTIVO DELL'ART. 15 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'Agenzia è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e dei danni derivanti da propri inadempimenti, omissioni o condotte, nonché da quelle del personale direttamente dipendente e degli eventuali soggetti dei quali si avvalga nell'esecuzione delle attività di propria competenza.
Resta ferma la responsabilità di ACSI, quale utilizzatore, nei confronti dei terzi per i danni causati dai lavoratori somministrati nell'esercizio delle mansioni loro affidate, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Agenzia rimane responsabile per gli obblighi inerenti alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori somministrati, nonché per gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e per ogni altro adempimento posto dalla legge e dal contratto collettivo a proprio carico.
Resta salvo il diritto di ACSI di rivalersi nei confronti dell'Agenzia per le somme eventualmente sostenute e per i danni subiti in conseguenza di inadempimenti, omissioni o condotte imputabili all'Agenzia, secondo la disciplina applicabile e nei limiti delle responsabilità alla stessa riferibili.
L'Agenzia è tenuta a mantenere, per tutta la durata del contratto, idonea copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile derivanti dalla propria attività e dagli obblighi di propria competenza, mediante polizze RCT/RCO, ove pertinenti in relazione alla natura delle prestazioni e dei rischi assicurati.
Le coperture assicurative dovranno essere adeguate alla natura e all'entità dei rischi connessi alle attività di competenza dell'Agenzia. L'Agenzia dovrà fornire ad ACSI, su richiesta, copia delle polizze e delle relative appendici, nonché la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi e la permanenza della copertura assicurativa.
Le coperture assicurative non esonerano l'Agenzia dalle responsabilità derivanti dagli obblighi di legge e di contratto posti a proprio carico, né comportano il trasferimento all'Agenzia delle responsabilità che la normativa vigente attribuisce ad ACSI quale utilizzatore.
Resta ferma la responsabilità di ciascuna Parte per gli obblighi e gli adempimenti alla stessa attribuiti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

*** ***** ***

ALLEGATO C – TESTO SOSTITUTIVO DELLA DISPOSIZIONE SULLA COMPENSAZIONE DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO TECNICO

ART. 18 – PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, l'Agenzia è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività affidate.
Per ogni giorno naturale di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, non imputabile ad ACSI, a forza maggiore o a caso fortuito, è applicabile una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
Per meglio definire la quantificazione in base alla gravità del ritardo, si precisa che, di norma, nei servizi in cui la presenza della figura professionale è fondamentale per il regolare svolgimento delle attività, si applica la misura dell'1 per mille. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
Non sono soggetti a penale i ritardi derivanti da difficoltà oggettive di reperimento del profilo professionale richiesto, purché tempestivamente comunicati dall'Agenzia, adeguatamente documentati e previamente riconosciuti o concordati con ACSI. Restano in ogni caso soggetti a penale i ritardi imputabili all'inerzia, alla carente organizzazione o all'insufficiente attività di ricerca e selezione dell'Agenzia.

L'affidatario è responsabile anche degli eventuali inadempimenti, totali o parziali, dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del contratto. Restano ammessi esclusivamente subcontratti o servizi accessori non qualificabili come subappalto, senza trasferimento a terzi dell'attività di somministrazione o degli obblighi propri dell'Agenzia.
La contestazione dell'addebito è trasmessa tramite PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento. Qualora l'Agenzia non presenti controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, ACSI procederà all'applicazione della relativa penale, dandone comunicazione all'Agenzia.
ACSI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con le somme dovute all'affidatario a qualsiasi titolo, con esclusione della quota delle somme fatturate riferita ai trattamenti retributivi e ai relativi oneri contributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dall'Agenzia in favore dei lavoratori somministrati. Tale quota dovrà essere individuabile sulla base della documentazione contabile e della fatturazione presentata dall'Agenzia.
Resta ferma la facoltà di ACSI di avvalersi della garanzia definitiva nei casi, nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dagli atti di gara.
In caso di inadempimento dell'Agenzia agli obblighi retributivi o contributivi, resta altresì ferma la facoltà di ACSI di procedere, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al pagamento diretto delle somme dovute ai lavoratori e agli enti previdenziali, esercitando il diritto di rivalsa nei confronti dell'Agenzia sulle somme a essa dovute e non ancora corrisposte e, ove ne ricorrano i presupposti, sulla garanzia definitiva.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è verificato l'inadempimento e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. L'applicazione della penale non preclude ad ACSI la possibilità di adottare gli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal contratto, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 28.
Resta espressamente salva, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1382 del Codice civile, la facoltà di ACSI di richiedere all'Agenzia il risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento o dal ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il pregiudizio effettivamente subito ecceda l'importo della penale applicata.
L'eventuale maggior danno dovrà essere concretamente dimostrato da ACSI quanto alla sua sussistenza, al nesso causale con l'inadempimento imputabile all'Agenzia e alla relativa entità, secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica vigente.
La garanzia definitiva costituisce una garanzia a presidio dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge; essa non esclude né limita il diritto di ACSI al risarcimento dell'eventuale maggior danno, espressamente fatto salvo dall'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Le somme eventualmente riscosse a titolo di penale o mediante escussione della garanzia definitiva saranno considerate ai fini della determinazione dell'eventuale ulteriore risarcimento, evitando duplicazioni risarcitorie per il medesimo pregiudizio.
Non si applicano penali per la conclusione anticipata di un singolo contratto di somministrazione o di una singola missione quando la cessazione sia determinata da esigenze organizzative di ACSI, dalla riduzione o cessazione del fabbisogno, dalla conclusione di procedure di assunzione, dalla naturale

scadenza del rapporto o da una cessazione consensuale non imputabile all'Agenzia. Restano applicabili le penali per i ritardi, le omissioni o gli inadempimenti dell'Agenzia relativi alla gestione della cessazione, alla sostituzione del lavoratore o agli altri obblighi previsti dal contratto.

*** ***** ***

ALLEGATO D – TESTO SOSTITUTIVO DELL'ART. 17 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 17 – PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, l'Agenzia è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività affidate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni, non imputabile ad ACSI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Per la quantificazione della penale in relazione alla gravità del ritardo, si precisa che, di norma, nei servizi in cui la presenza della figura professionale è fondamentale, si applica la misura dell'1 per mille. Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Non sono soggetti a penale i ritardi derivanti da difficoltà oggettive di reperimento del profilo professionale richiesto, purché tempestivamente comunicate dall'Agenzia, adeguatamente documentate e previamente riconosciute o concordate con ACSI. Restano in ogni caso soggetti a penale i ritardi imputabili all'inerzia, alla carente organizzazione o all'insufficiente attività di ricerca e selezione dell'Agenzia.

L'Agenzia è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti, totali o parziali, dovuti a soggetti terzi coinvolti dalla stessa nell'esecuzione del contratto. Restano ammessi soltanto subcontratti o servizi accessori non qualificabili come subappalto, senza trasferimento a terzi dell'attività di somministrazione o degli obblighi propri dell'Agenzia.

ACSI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Agenzia a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente contratto.

Resta esclusa dalla compensazione di cui al precedente comma la quota delle fatture riferibile alle retribuzioni effettivamente dovute ai lavoratori somministrati e ai relativi oneri contributivi, previdenziali e assistenziali, purché tali importi siano puntualmente individuati e documentati. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di ACSI di procedere al pagamento diretto delle somme dovute ai lavoratori e agli enti competenti nei casi previsti dalla legge, nonché di rivalersi nei confronti dell'Agenzia e di recuperare le somme anticipate mediante gli strumenti previsti dalla legge e dal contratto, compresa la garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

C.F. e P.IVA 04985760968
Tel. 0371-430141 - Fax 0371-34081
Sede: Villa Braila - Via Tiziano Zalli, n° 5 - 26900 LODI
www.consorziolodigiano.it
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
PEC: consorziolodigiano@legalmail.it

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. Qualora l'Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, ACSI procederà all'applicazione della relativa penale.
L'applicazione della penale non preclude ad ACSI la possibilità di mettere in atto le ulteriori forme di tutela previste dalla legge e dal contratto, compresa l'attivazione delle procedure di risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente contratto.
L'applicazione delle penali non preclude ad ACSI il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1382 del Codice civile. Il maggior danno dovrà essere effettivo e documentato, dovrà essere provato il relativo nesso causale con l'inadempimento dell'Agenzia e non potranno essere richieste duplicazioni risarcitorie per pregiudizi già compensati mediante l'applicazione delle penali o l'escussione della garanzia.
Non si applicano penali per la conclusione anticipata di un singolo contratto di somministrazione o di una singola missione quando la cessazione sia determinata da esigenze organizzative di ACSI, dalla riduzione o cessazione del fabbisogno, dalla conclusione di procedure di assunzione, dalla naturale scadenza del rapporto o da una cessazione consensuale non imputabile all'Agenzia.
Restano applicabili le penali per i ritardi, le omissioni o gli inadempimenti dell'Agenzia relativi alla gestione della cessazione, alla sostituzione del lavoratore o agli altri obblighi previsti dal contratto.

*** ***** ***

ALLEGATO E – TESTO SOSTITUTIVO DELL'ART. 12, lettera p) DEL CAPITOLATO TECNICO

p) assumere le responsabilità derivanti dagli obblighi di legge e di contratto posti a proprio carico, con particolare riferimento alla corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché agli eventuali danni derivanti da propri inadempimenti, omissioni o condotte imputabili all'Agenzia o al personale dalla stessa direttamente dipendente, secondo la ripartizione delle responsabilità prevista dalla normativa vigente e dall'art. 16 del presente Capitolato.
Resta ferma la responsabilità di ACSI, quale utilizzatore, nei confronti dei terzi per i danni causati dai lavoratori somministrati nell'esercizio delle mansioni loro affidate, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'Agenzia nei casi di responsabilità a questa imputabili, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto.
L'Agenzia dovrà inoltre trasmettere mensilmente, unitamente alla fattura, un report sull'utilizzo del personale somministrato presso ACSI contenente le seguenti informazioni: nome e cognome, profilo professionale, ore effettivamente lavorate, giorni di assenza, centro di costo (come da indicazioni fornite da ACSI), importo liquidato al lavoratore